



# Comune di Seren del Grappa

PROVINCIA DI BELLUNO

## PROCESSO VERBALE DELLA DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 17.03.1992  
di argomento ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI, NONCHE' DISCIPLINANTE L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.=

Oggi diciassette marzo

millenovecento novantadue dalle ore 18.00

nell'aula consiliare del municipio è riunito in  
convocazione il Consiglio Comunale di Seren del Grappa.

Presenti i consiglieri in carica:

- 1) SCOPEL Loris
- 2) BISATTI Giovanni
- 3) DE MARCO Anita
- 4) GAROLLO Mirco
- 5) DALLA CANEVA Marco
- 6) MELCHIORRE Giuseppe
- 7) MARCHET Saverio
- 8) BOF Primo
- 9) MENEGAZ Serena
- 10) PERENZIN Dino
- 11) MUNEROL Marta
- 12) CECCATO Ivo
- 13) DE CET Ezio
- 14) RECH Damiano
- 15) CECCHIN Marusca

Presenti n.

presenti
si
no
si
si
si
si
no
si
si
no
si
si
si
12

presiede il Sig. SCOPEL Loris - Sindaco  
e partecipa il Segretario PUCCI Francesco

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, nomina scrutatori i consiglieri

e dà inizio alla trattazione, in seduta pubblica  
dell'argomento sovrindicato.

Inviata al Comitato  
Regionale di Controllo  
Sezione di Belluno

il 25 MAR 1992  
Prot. N. 1463

REGIONE VENETO  
Comitato di Controllo  
Sezione di Belluno

(data)

Prot. N. \_\_\_\_\_

SCADE IL

Div. \_\_\_\_\_

ALLEGATO A)

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIO-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO " NE, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI, NONCHE' DISCIPLINANTE L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE. =

Per quanto di competenza ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, si esprime parere favorevole.

IL SEGRETARIO COMUNALE

~~IL RAGIONIERE~~

~~IL TECNICO COMUNALE~~

F.to PUCCI Francesco

Per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142, si attesta la copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione.

~~IL RAGIONIERE~~

Seren del Grappa, 16.03.1992

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 che prevede l'adozione di un regolamento indicante i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione deve attenersi nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici;

VISTO l'art. 22 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 che prevede l'istituzione di un albo di beneficiari di provvidenze di natura economica;

VISTO lo schema di "Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, nonche' disciplinante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei beneficiari di provvidenze economiche", proposto dalla Giunta comunale ed approvato dalla Commissione Regolamenti, che si compone di ventinove articoli;

UDITO il consigliere RECH Damiano che chiede la lettura del regolamento in oggetto;

UDITO il Sindaco che procede a dare lettura degli articoli da n. 1 a n. 4 del regolamento;

UDITO il consigliere DE MARCO Anita che da' lettura degli articoli da n. 5 a n. 25 del regolamento;

UDITO il consigliere DALLA CANEVA Marco che da' lettura degli articoli da n. 26 a n. 29 del regolamento;

UDITO il consigliere DE CET Ezio che chiede chiarimenti in ordine:  
- all'art. 3, comma 2, ritenendo la dizione poco chiara;  
- all'art. 20, comma 1, lettera a) numero 1), che

- propone di sostituire con il seguente: "la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito e non superiore al canone sociale";
- all'art. 13, comma 1 e 3, chiede in quali casi il contributo sia erogato dalla Giunta e quando dal Consiglio;

UDITO il consigliere RECH Damiano il quale chiede chiarimenti in ordine:

- all'art. 2, lettera c) nella parte in cui si distinguono i sussidi dagli ausili finanziari;
- all'art. 3, comma 4, in relazione all'ordine di protocollazione;
- all'art. 7, lettera c) e lettera e), che sono dati di difficile quantificazione;
- all'art. 13, comma 4, ritenendo che poteva essere usata una dizione di maggiore chiarezza; chiede che, per motivi di trasparenza, sia prevista all'art. 3 una commissione apposita per l'istruttoria delle richieste;

UDITA la replica del Sindaco che spiega che:

- la dizione di cui all'art. 3 e' di tipo tecnico-giuridico;
- propone di recepire la modifica di cui all'art. 20, comma 1, lettera a) numero 1;
- in relazione all'art. 13, la competenza e' del Consiglio o della Giunta a seconda che si impegnino somme per un solo o per piu' esercizi finanziari;
- l'ordine di protocollazione e' quello del protocollo generale dell'ente;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, dal Segretario comunale (Allegato A);

CON voti unanimi e palesi;

#### d e l i b e r a

1. di approvare il "Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, nonché disciplinante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei beneficiari di provvidenze economiche" che si compone di ventinove articoli (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di revocare la delibera consiliare n. 22 dell'11 marzo 1991, ricevuta dal CO.RE.CO. - Sezione Provinciale di Belluno - in data 15 marzo 1991 al n. 3439/R di prot., esecutiva, ad oggetto: "Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici".

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

**SCOPEL Loris**

F.to .....

IL CONSIGLIERE

**DE MARCO Anita**

F.to .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

**PUCCI Francesco**

F.to .....

Nr. .... Reg. Pubbl.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 47 legge 8 giugno 1990 n. 142)

Certifico io, Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 25.03.1992 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 25.03.1992

IL SEGRETARIO COMUNALE


**PUCCI Francesco**

F.to .....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Seren del Grappa, 25.03.1992

VISTO IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

**PUCCI Francesco**

REGIONE VENETO - COMITATO DI CONTROLLO - Sezione di BELLUNO

(Art. 46 legge 8 giugno 1990 n. 142)

Prot.      Data

.....	.....	Ricevimento deliberazione
.....	.....	Richiesta chiarimenti o elementi integrativi
.....	.....	Risposta alla richiesta di cui sopra
.....	.....	Ricevimento risposta
.....	.....	Annullamento
.....	.....	Preso atto

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

(Art. 46 legge 8 giugno 1990 n. 142)

La presente deliberazione debitamente pubblicata, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990 n. 142 in data .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

PROVINCIA DI BELLUNO

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E  
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI, NONCHE'  
DISCIPLINANTE L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO  
DELL'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE

# I N D I C E

## Titolo I NORME GENERALI

- Art. 1. Oggetto del regolamento.....
- Art. 2. Definizioni.....
- Art. 3. Procedura per gli interventi.....

## Titolo II CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

- Art. 4. Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni".....
- Art. 5. Scopo delle "sovvenzioni".....
- Art. 6. Carattere delle "sovvenzioni".....
- Art. 7. Domanda per l'assegnazione delle "sovvenzioni"
- Art. 8. Somministrazione delle "sovvenzioni".....

## Titolo III CONCESSIONE DEI "CONTRIBUTI"

- Art. 9. Soggetti beneficiari dei "contributi".....
- Art. 10. Scopo dei "contributi".....
- Art. 11. Carattere dei "contributi".....
- Art. 12. Domanda per l'assegnazione dei "contributi"....
- Art. 13. Erogazione dei "contributi".....

## Titolo IV CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

- Art. 14. Finalita' della concessione di "sussidi ed ausili finanziari".....
- Art. 15. Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari" - limiti.....
- Art. 16. Procedure per l'assegnazione dei "sussidi"....
- Art. 17. Procedura per l'assegnazione degli "ausili finanziari".....

## Titolo V ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

- Art. 18. Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"..
- Art. 19. Scopo della concessione di "vantaggi economici".....

- Art. 20. Natura del "vantaggio economico".....
- Art. 21. Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale".....
- Art. 22. Procedura per la "fruizione di un servizio senza corrispettivo".....

Titolo VI

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

- Art. 23. Istituzione dell'Albo.....
- Art. 24. Settori di intervento.....
- Art. 25. Pubblicazione e trasmissione dell'Albo.....

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26. Termine per la conclusione dei procedimenti...
- Art. 27. Individuazione delle unita' organizzative.....
- Art. 28. Pubblicita' del regolamento.....
- Art. 29. Entrata in vigore.....

Titolo I  
NORME GENERALI

Art. 1  
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per:
- a) la concessione di sovvenzioni;
  - b) la concessione di contributi;
  - c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
  - d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed Enti pubblici e privati;

Art. 2  
Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:
- a) per "concessione di sovvenzioni" si intende il finanziamento totale o parziale, a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, ecc., aventi rilevante entita';
  - b) per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attivita' finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.;
  - c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari" si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalita' del cittadino cosi' come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.  
In particolare si intende:
    - per "sussidio" un intervento atto a concorrere al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
    - per "ausilio finanziario" un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficolta' della famiglia o della persona, dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
  - d) per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprieta' dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da comprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.



Art. 3  
Procedura per gli interventi

1. Le domande di cui al Titolo II - III - IV - V verranno prese in esame dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale previa istruttoria dell'ufficio comunale competente e relazione dell'Assessore.

2. Tiene luogo all'istruttoria e alla relazione, il parere espresso da eventuali Commissioni temporanee istituite per la gestione del servizio oggetto dell'intervento.

3. La Giunta comunale oltre che valersi degli organi e uffici comunali, potrà richiedere informazioni ad altri uffici ed enti al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione.

4. Le richieste sono esaminate dalla Giunta comunale e dal Consiglio secondo l'ordine cronologico della protocollazione.

Titolo II  
CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

Art. 4  
Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente Titolo come definite dal presente articolo 2, comma 1, lettera a):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 5  
Scopo delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, sempreche' interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art. 6  
Carattere delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni di cui al presente Titolo possono avere carattere:

- a) straordinario, quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri.
- b) continuativo, quando sono oggetto di convenzione costituente impegno per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma, sono deliberate dalla Giunta comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio comunale in quanto costituiscono impegno per piu' esercizi finanziari.

Art. 7  
Domanda per l'assegnazione delle "sovvenzioni"

1. Gli interventi potranno essere assegnati soltanto a seguito di domanda motivata e documentata.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- a) l'oggetto dell'iniziativa;
- b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
- d) l'indicazione degli altri enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- e) l'indicazione dell'entita' dell'intervento richiesto.

Art. 8  
Somministrazione delle "sovvenzioni"

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione di Giunta comunale o Consiglio comunale, a seguito della richiesta degli interventi.

2. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicate le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

3. La Giunta comunale o il Consiglio comunale puo' prevedere la concessione della sovvenzione per acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa sovvenzionata o posticipata rispetto alla realizzazione dei risultati perseguiti.

4. La somma non potra' in nessun caso, essere superiore alla differenza costi - finanziamenti o sovvenzioni complessivi.

Titolo III  
CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

Art. 9  
Soggetti beneficiari dei "contributi"

1. Possono usufruire dei contributi di cui al precedente Titolo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalita' giuridica, che svolgono attivita' promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunita' amministrata.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attivita' imprenditoriale, dovra' essere attestata la inesistenza di provvedimenti e procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 10  
Scopo dei "contributi"

1. La concessione di contributi e' subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente Titolo comprendono anche attivita' ed iniziative che il comune realizza, mediante convenzioni, attraverso enti, associazioni, comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati.

3. Gli interventi possono prescindere dalla territorialita' del soggetto beneficiario, purché, comunque, interessino la popolazione residente nel comune.

Art. 11  
Carattere dei "contributi"

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente Titolo possono avere carattere:

- a) straordinario, in caso di intervento "una tantum" per iniziative specifiche comportanti un unico contributo;
- b) continuativo, in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, piu' esercizi finanziari.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio comunale in quanto costituiscono impegno per piu' esercizi finanziari.

Art. 12  
Domanda per l'assegnazione dei "contributi"

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione della domanda motivata e corredata della necessaria documentazione.

2. La domanda dovra' indicare:
- a) l'attivita' cui la richiesta si riferisce;
  - b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;

Art. 13  
Erogazione dei "contributi"

1. Tutti i contributi saranno erogati in esecuzione di apposita deliberazione di Giunta comunale o di Consiglio comunale, a seguito della richiesta degli interventi.

2. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicate le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

3. La Giunta comunale o il Consiglio comunale puo' prevedere l'erogazione del contributo per acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa oggetto del contributo, o posticipata rispetto alla realizzazione dei risultati perseguiti.

4. La somma corrisposta non potra' in nessun caso, essere superiore alla differenza costi - ricavi.

Titolo IV  
CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

Art. 14  
Finalita' della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"

1. Con gli interventi di cui al presente Titolo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'amministrazione comunale intende erogare adeguati interventi aventi dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

2. La stessa disciplina sara' osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Art. 15

Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari"  
- limiti

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c), le persone fisiche per le quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

Art. 16

Procedure per l'assegnazione dei "sussidi"

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti e' disposta dalla Giunta comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dall'ufficio assistenza, o su proposta degli uffici comunali.

2. Nessuna domanda dovra' essere fatta per il rinnovo annuale, ne' potra' essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'ufficio comunale l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.

Art. 17

Procedura per l'assegnazione degli "ausili finanziari"

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti e' disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale), dalla Giunta comunale.

Titolo V

ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

Art. 18

Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente Titolo, come definiti al precedente articolo 2, comma 1, lettera d):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non

aventi personalita' giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attivita' imprenditoriale, dovra' essere attestata la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

#### Art. 19

Scopo della concessione di "vantaggi economici"

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati.

#### Art. 20

Natura del "vantaggio economico"

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

a) al godimento di un bene comunale mediante:

- 1) la concessione di alloggi di proprieta' comunale a titolo gratuito e non superiore al canone sociale;
- 2) la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.;
- 3) la concessione in uso di impianti sportivi di proprieta' comunale;

b) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

- 1) pubblico trasporto;
- 2) trasporto scolastico;
- 3) mensa;
- 4) attivita' sportive gestite dal comune;
- 5) assistenza domiciliare.

2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Art. 21

Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
- c) per le persone giuridiche, l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, gruppi, comitati, ecc., gli scopi istitutivi.

2. La concessione del bene sarà disposta con deliberazione, dalla Giunta comunale e potrà essere revocata in qualsiasi momento.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

Art. 22

Procedura per la "fruizione di un servizio senza corrispettivo"

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.

2. La concessione del beneficio sarà disposta dalla Giunta comunale.

Titolo VI

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art. 23

Istituzione dell'Albo

1. E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano



stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo e' aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo e' istituito in conformita' al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

#### Art. 24

#### Settori di intervento

1. L'albo e' suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attivita' sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attivita' culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto all'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalita' dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica

- dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
  - c) finalita' dell'intervento, espresse in forma sintetica;
  - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

#### Art. 25

#### Publicazione e trasmissione dell'Albo

1. L'albo e' pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del comune.

2. Copia dell'albo e' trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

#### Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 26

#### Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, vengono fissati come dal seguente prospetto e decorrono dal momento in cui giungono al protocollo le domande redatte in conformita' del presente regolamento:

Num. d'Ord.	I N T E R V E N T I		Giorni utili per la definizione
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al Titolo II		<u>30 giorni</u>
2	Concessione dei contributi di cui al Titolo III		<u>30 giorni</u>
3	Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al Titolo IV	concess. sussidi	<u>60 giorni</u>
		concess. ausili finanziaria.	<u>60 giorni</u>
4	Attribuzione di vantaggi economici di cui al Titolo V	godimento di un bene com.le	<u>30 giorni</u>
		fruizione di un servizio	<u>30 giorni</u>

2. La domanda di elementi integrativi interrompe i termini.

#### Art. 27

#### Individuazione delle unita' organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, le unita' organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate da apposito regolamento, e transitoriamente con delibera di Giunta comunale.

Art. 28  
Pubblicita' del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985 n. 816, sara' tenuta a disposizione del pubblico perche' ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti i funzionari comunali cui e' affidato il servizio, compreso in ogni caso l'ufficio di polizia municipale.

Art. 29  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrera' in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sara' divenuta esecutiva.